

Bruxelles, 21 ottobre 2022
(OR. en)

13926/22
ADD 1

PECHE 413
DELA CT 192

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 7447 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7447 final - ANNEX.

All.: C(2022) 7447 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2022
C(2022) 7447 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1) la parte B è così modificata:

a) al punto 1.3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

(a) "le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii) pannello Seltra;

iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;"

b) il punto 1.4.2 è sostituito dal seguente:

"1.4.2. Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:

a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii) pannello Seltra;

iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

iv) Netgrid CEFAS;

v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*);

b) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

In deroga alle lettere a) e b), l'uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano. Tali attrezzi sono valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione e soddisfano i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 4.";

c) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

"1.6 Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2023.";

2) il punto 10.2 della parte C è così modificato:

"Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2023.".